

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 943 DEL 07/06/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA "ACCADEMIA DI NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (ANSVI)" CON SEDE LEGALE A ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI IN AREA SANITARIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 981/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Istituto di specializzazione in Psicoterapia Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSVI), con sede legale a Roma in via Ignazio Ciampi n.18, riconosciuta dal MIUR con D.M. del 2 Novembre 2005, ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione, per lo svolgimento di tirocinio pratico di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L’art. 8 del Decreto MURST dell’11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la stipula della Convenzione con l’Istituto di specializzazione in Psicoterapia Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSVI), con sede legale a Roma, come nelle premesse indicata, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

## TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia **Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (ANSvi)**, con sede legale a Roma in via Ignazio Ciampi n.18 - 00162, codice fiscale e partita IVA 02375880347 – PEC [ansvi.srl@pec.it](mailto:ansvi.srl@pec.it), riconosciuto dal MIUR con decreto del 2 novembre 2005, rappresentato del suo Legale Rappresentante, nella persona della Dott.ssa Monica Settembrini, nata a Teramo il 09/04/69 (C.F.STTMNC69D49L103X), domiciliata nella sede indicata per la carica rivestita, di seguito indicato "Soggetto promotore",

## E

L'Azienda **ULSS 8 BERICA** con sede in viale Rodolfi 37,36100 Vicenza C.F./P.IVA 02441500242 – PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale (di seguito indicata "Ente ospitante").

## PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio di centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura dell'ente ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- L'Ente ospitante è composto da strutture denominate "Centri" organizzate in Presidi territoriali e che nei Centri sono operanti Servizi che assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
- Presso l'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.
- Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

- L'Ente ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, studenti iscritti presso il soggetto promotore per lo svolgimento di 150 ore per attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dalle disposizioni richiamate nelle premesse della presente convenzione.
- Gli studenti saranno accolti nel numero massimo di 4 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dell'Ente ospitante.

#### **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia e regolarmente frequentanti gli stessi corsi.

#### **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nelle strutture dell'Ente ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi dei tutor (del responsabile didattico-organizzativo e del responsabile aziendale) e del responsabile della struttura dell'Ente ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente ospitante;
  - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
  - e. i riferimenti delle polizze assicurative richiamate al successivo art. 5.

#### **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività dell'ente ospitante;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le disposizioni interne eventualmente predisposte in materia dall'Ente ospitante;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai procedimenti amministrativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle norme vigenti in materia di privacy.

#### **ART. 5**

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ANSvi assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

- L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.
- Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell'Ente ospitante purché siano attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

#### ART. 6

- In base all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni del suddetto Decreto, devono essere intesi come "lavoratori".
- Il soggetto promotore trasmetterà all'Ente ospitante per ogni studente e prima dell'inizio del periodo di tirocinio, il giudizio di idoneità alla mansione specifica e l'attestazione dell'avvenuto espletamento dell'obbligo di formazione generale sulla sicurezza di cui all'art. 37 comma 1 D.lgs. 81/2008.
- L'Ente ospitante si farà carico degli obblighi previsti dagli articoli 36, 37 e 41 del D. Lgs 81/2008 (Informazione ai lavoratori, Formazione specifica, Sorveglianza sanitaria) nonché dell'obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
- Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Ente ospitante per quanto di competenza.

#### ART. 7

La Convenzione avrà validità 4 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto **potrà essere rinnovata a richiesta del Soggetto Promotore previa disponibilità del Soggetto Ospitante**, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

#### ART. 8

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### ART. 9

- La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è soggetta all'imposta di bollo che è a carico del Soggetto Promotore.

**Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.**

Rappresentante Legale  
**Istituto di specializzazione in psicoterapia  
 "Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo"**

Dott.ssa Monica Settembrini

Direttore Generale  
**Azienda ULSS 8 Berica**

Dott.ssa Patrizia Simionato